



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 33 DEL 08/03/2025

**OGGETTO:** ORDINANZA DI INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, PEDONALE E DI ANIMALI SULLA VIA FRANCESCATA IN TERRITORIO DI JESOLO ED ALL'ACCESSO AL PERIMETRO DI SICUREZZA DELL'AREA DI INERTIZZAZIONE IN TERRITORIO DI SAN DONÀ DI PIAVE, LOC. CAPOSILE, COORDINATE 45° 34' 15.0" N e 12° 34' 50,8" E.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

**Premesso** che il rinvenimento di ordigni bellici nel territorio dei comuni di San Donà di Piave e Jesolo ha reso necessario l'intervento della Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo, la quale ha reso note le modalità di intervento per la bonifica di ordigni bellici;

**Visto** che la Prefettura di Venezia, sentiti i pareri degli Enti interessati a vario titolo alle operazioni di bonifica e con il criterio di ridurre al minimo i disagi anche per la popolazione, ha stabilito con ordinanza prefettizia n. 21358 del 06/03/2025 acquisita al protocollo n. 16321 del 07/03/2025 che le operazioni di bonifica abbiano luogo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del 12/03/2025;

**Visto** che l'intervento di bonifica avrà luogo nel sito di inertizzazione individuato dalle competenti autorità in territorio di S. Donà di Piave, loc. Caposile, coordinate 45° 34' 15.0" N - 12° 34' 50,8" E;

**Considerato** che per le operazioni di inertizzazione, è stata fissata una zona di sicurezza dall'area di intervento indicata dalle coordinate sopra citate, avente un raggio di mt. 500 in funzione della tipologia di ordigni oggetto di brillamento;

**Preso atto** che il sito di intervento dista oltre 500 mt. dal confine con il territorio del Comune di Jesolo, e che detto confine è individuato nella Via Francescata;

**Considerate** le prescrizioni impartite della Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;

**Visto** gli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 285/1992;

#### **ORDINA**

- che dalle 10:00 alle 12:00 del **12/03/2025** e comunque sino al termine delle operazioni di bonifica in premessa citate, sulla **Via Francescata**, nel tratto di competenza del comune di Jesolo la circolazione di tutti i veicoli, dei pedoni e degli animali venga sospesa;

- dalle 10:00 alle 12:00 del **12/03/2025** e comunque sino al termine delle operazioni di bonifica in premessa citate, il **divieto di accedere** al territorio di San Donà di Piave, loc. Caposile, nel raggio di **500 mt.** dal punto coordinate 45° 34' 15" N - 12° 34' 50,8" E, **sia attraverso aree rurali che agricole, campi, strade o ogni altro percorso praticabile, canali compresi.**

- che potranno accedere all'area di Via Francescata, negli orari e giornate sopra indicati, solo gli aventi diritto, secondo le disposizioni eventualmente impartite dal personale di Polizia presente a presidio

dell'area, in coordinamento con le indicazioni fornite dall'ufficiale di collegamento del C.E.T.L.I. – 8° reggimento o altro responsabile.

Derogano alle disposizioni gli operatori ed i veicoli di polizia incaricati della sorveglianza nella zona interdetta ed i mezzi di soccorso.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6 e 7 comma 13 del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e dell'art. 650 C.P. salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, ex D.lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia e delle Forze dell'Ordine di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.